



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione II Civile

In persona del giudice unico, dott.ssa Rosaria Savastano,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted] del ruolo generale dell'anno 2011

promossa da:

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted], via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] del foro di [redacted] come da mandato a margine dell'atto di opposizione

-OPPONENTE-

contro:

[redacted], in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in [redacted], via [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] del foro di [redacted] come da mandato a margine della

SENTENZA CIVILE

N° 1684/12

Depositata

il 5/11/13

R.G. N° 2860/11

Cron. N° 6330

Rep. N° 4603/13

OGGETTO:

14

comparsa di costituzione e risposta.

-OPPOSTA-

OGGETTO:

"Opposizione a decreto ingiuntivo".

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per la opponente:

"Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In via preliminare

Dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e della causa petendi, ai sensi degli artt 125 e 638 c.p.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia.

Nel merito

Annulare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia per intervenuta prescrizione e comunque perché le somme dovute sono state già corrisposte.

Con vittoria di spese del giudizio".

Conclusioni per la opposta:

"Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare: accertata la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del Tribunale di Reggio Emilia, respingere la domanda di controparte volta alla declaratoria di nullità del medesimo per asserita indeterminatezza dell'oggetto di causa in quanto infondata per tutti i motivi di cui in narrativa;

in via principale: accertato e dichiarato il diligente adempimento da parte della [REDACTED] delle proprie prestazioni, rigettare l'opposizione notificata in data 27.04.2011 perché destituita di fondamento in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] con condanna dell'attrice opponente al pagamento delle somme tutte ivi riportate;

in via subordinata: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la temerarietà della lite proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa;

in via istruttoria: si chiede l'ammissione per interpellò e per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione vero che:

6.vero che, successivamente alla consegna della merce commissionata, la signora [REDACTED] soprassedeva dal formulare contestazioni circa la medesima ovvero circa l'entità del prezzo applicato dalla convenuta opposta;

7.vero che, parimenti, la signora [REDACTED] soprassedeva dal sollevare lamentele di ogni sorta a seguito dei reiterati solleciti di pagamento avanzati dalla [REDACTED]

8.vero che, in occasione delle comunicazioni intervenute tra le parti, la signora [REDACTED] prometteva più volte il pagamento del dovuto;

9.vero che, ad oggi, residua a favore della [REDACTED] [REDACTED], il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto dal quale è stato già decurtato l'unico acconto versato da parte opponente.

Si indica a teste il signor:

[REDACTED], presso ditta individuale [REDACTED]
[REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

...In ogni caso: col favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello monitorio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge".

IL TRIBUNALE

Considerate le conclusioni dei procuratori


delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 9 febbraio 2011, accogliendo il ricorso proposto da [REDACTED], il giudice unico presso questo Tribunale ingiungeva a [REDACTED] il pagamento della somma di euro 10.776,84, pretesa dalla ricorrente a titolo di pagamento degli importi risultanti dalle fatture n. 77 del 2001, n. 71 e n. 99 del 2004.

Avverso l'ingiunzione, con atto notificato il 27 aprile 2011, [REDACTED] proponeva opposizione, esponendo che: a) il ricorso per decreto ingiuntivo era nullo per indeterminatezza della domanda, posto che la ricorrente aveva omissis di esporre i fatti su cui essa si fondava; b) il diritto di ottenere gli interessi moratori risultanti dalle fatture n. 71 e n. 99 del 2004 si era prescritto, posto che dal 31 dicembre 2004 la società [REDACTED] non aveva più avanzato alcuna richiesta di pagamento; c) la sorte capitale era stata integralmente versata atteso che, a fronte di un debito per l'acquisto di mobilia avente un prezzo di lire 4 milioni, erano stati effettuati versamen-



ti per complessivi euro 2.056,47.

La opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto.

La società opposta si costituiva, contestando le affermazioni della controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Esaurita la trattazione e l'istruzione della causa mediante l'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 28 marzo 2012, il giudice istruttore fissava l'udienza del 20 giugno 2013 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza entrambe le parti precisavano le loro conclusioni e il giudice si riservava di decidere all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo di opposizione la ████████ ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo che la ricorrente aveva omissso di esporre i fatti su cui si basava la sua domanda.

L'eccezione non appare fondata posto che, con il richiamo al contenuto delle fatture prodotte a sostegno della pretesa creditoria, la ricorrente ha fornito sufficienti elementi atti alla identificazione del titolo della pretesa monitoria, tanto più

che tra le parti era intercorso un unico rapporto commerciale, da cui le fatture avevano tratto origine.

Si deve dunque escludere che il ricorso fosse affetto da vizi formali tali da comportarne la nullità per indeterminatezza.

Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto di ottenere gli interessi moratori, costituenti oggetto delle fatture n. 71 e n. 99 del 2004, che la [REDACTED] pone a sostegno del secondo motivo di opposizione, si osserva che, ove l'obbligazione per interessi attenga, come nel caso di specie, a un debito unico rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscono adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, le varie prestazioni devono essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento sicché l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene a identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale (cfr., *ex plurimis*, Cass. 25047/2009).



Alcuna prescrizione relativa agli interessi si è quindi maturata in danno della società [REDACTED]

[REDACTED] che ripetutamente ha chiesto il pagamento di quanto dovuto quale prezzo della vendita di arredi (alla diffida del 31 dicembre 2004 seguirono quelle del 5 marzo 2007 e del 4 giugno 2008).

Da ultimo la opponente ha eccepito di aver integralmente saldato l'obbligazione a suo carico, sostenendo che, con il pagamento in più soluzioni della somma complessiva di euro 2.056,47, ella aveva corrisposto il prezzo della merce acquistata nel settembre 2001.

Anche tale eccezione appare destituita di ogni fondamento.

La società [REDACTED] ha prodotto i preventivi di spesa, da cui risulta che il prezzo pattuito per la vendita degli arredi era pari a euro 10.456,34 nonché le bolle di consegna della merce.

I fatti risultanti dalla documentazione non sono stati in alcun modo smentiti dalla [REDACTED], la quale non è comparsa all'udienza del 23 maggio 2012 fissata per il suo interrogatorio formale, adducendo - per bocca del suo difensore - che le sue condizioni economiche non le consentivano di affrontare il viaggio dal luogo di sua residenza [REDACTED]

██████████ a Reggio Emilia.

La giustificazione addotta non appare convincente, non essendo in alcun modo suffragata da obiettivi elementi di riscontro (nessuna documentazione è stata prodotta per dimostrare la precarietà delle condizioni economiche della ██████████ che, peraltro, ha proposto l'opposizione senza chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio).

Dunque, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio possono ritenersi come ammessi.

Significativa, al fine di completare il quadro di riferimento, è la deposizione del teste ██████████

██████████, che esegui il montaggio degli arredi presso l'abitazione della ██████████

Tutte le esposte considerazioni inducono al rigetto dell'opposizione.

Per il criterio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo le prescrizioni del Decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, devono essere poste a carico della opponente.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della opponente, che

dopo aver proposto una opposizione che si è rivelata - e non poteva essere diversamente - del tutto infondata, ha assunto un atteggiamento di totale disinteresse per le sorti del giudizio, non partecipando al tentativo di conciliazione, che si sarebbe potuto risolvere a suo vantaggio attraverso una transazione della lite, e non comparso neppure per rispondere all'interrogatorio formale: così facendo la [REDACTED] ha costretto la controparte e il giudice a un inutile dispendio di energie processuali, abusando del processo.

Tenuto conto della modesta rilevanza economica del contenzioso, la [REDACTED] viene condannata a corrispondere alla controparte la somma di euro 300,00, equitativamente determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia il 9 febbraio 2011;
- 2) condanna la opponente al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del presente procedimento, che liquida in complessi-

vi euro 2.500,00, oltre accessori di legge, e
della somma di euro 300,00 ai sensi
dell'art.96 c.p.c.

Così deciso in Reggio Emilia, il giorno 4 novembre
2013.

Il Giudice



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

5 NOV. 2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Barbara Sisti